DPCM 3 NOVEMBRE 2020 E OBBLIGO DI MASCHERINE:

PER I LUOGHI DI LAVORO RIMANGONO VALIDI I PROTOCOLLI

Avv. Giovanni Scudier



L'obbligo di <u>utilizzo delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private</u> è una delle ultime misure introdotte per la prevenzione del contagio da COVID-19. Vi è chi sostiene che anche nei luoghi di lavoro dovrebbe applicarsi questa regola. <u>Vediamo perché non è così</u>, e perché rimangono validi ed efficaci a tutti gli effetti i protocolli aziendali adottati secondo i Protocolli Condivisi.

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 1, comma 1, lettera b) del d.l. n. 125/2020 ha ampliato <u>l'elenco delle misure che possono essere</u> <u>adottate direttamente dal Governo tramite D.P.C.M.</u> Si tratta delle misure già a suo tempo elencate dall'art. 1, comma 2 della legge n. 35/2020, al quale è stata aggiunta la nuova lettera hh-bis. La nuova lettera rende obbligatorio <u>avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e utilizzarli nei luoghi al <u>chiuso</u> (salvo quando ci si trovi in condizioni di "isolamento").</u>

Il DPCM 3 novembre 2020 ha previsto tale obbligo all'art. 1 comma 1:

"è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande".

L'obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie era stato previsto in origine nell'art. 1 comma 1 del DPCM 7 agosto 2020, ma solo per i "luoghi chiusi accessibili al pubblico" e comunque "in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza".

L'allargamento dell'ambito di applicazione a tutti i luoghi chiusi "diversi dalle abitazioni private" <u>significa che</u> <u>sono ricompresi i luoghi di lavoro</u>? Non manca chi pensa che sia così, basandosi proprio (e soltanto) su questo passaggio letterale della norma.

Tuttavia, è una tesi che non può essere condivisa.

2. LA SALVEZZA DEI PROTOCOLLI E DELLE LINEE GUIDA

La norma sancisce con estrema chiarezza e perentorietà la "salvezza" dei protocolli e delle linee guida adottati per la prevenzione del contagio nelle attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

La clausola di salvezza consente di affermare, a nostro avviso senza possibilità di diversa interpretazione, che <u>il nuovo obbligo non trova applicazione nei luoghi di lavoro</u>; naturalmente, a condizione (o meglio, dando per scontato) che nei luoghi di lavoro <u>sia stata data attuazione ai protocolli attuativi delle misure</u> di cui ai Protocolli 24 aprile 2020, nonché, per quanto necessario, alle linee guida dettate specificamente per le diverse categorie di attività produttive.

Si tratta di una "salvezza" che, oltre al dato letterale, appare del tutto coerente con la *ratio* dell'obbligo: il DPCM ha inteso introdurre maggior rigore nei comportamenti delle persone <u>in quella dimensione privata dell'individuo</u> che, pur potendo comportare potenziali rischi di contagio, in questa ultima fase era stata assoggettata a regole meno restrittive.

Tale dimensione privata si contrappone all'ambito lavorativo per il quale i Protocolli per i luoghi di lavoro hanno tracciato <u>una netta linea di demarcazione</u> fin dai DPCM di marzo: finalizzati a tutelare la persona in quanto lavoratore, ne hanno garantito la salute nel contesto, appunto, lavorativo. Lo stesso dicasi per tutti i settori nei quali sono state adottate Linee Guida (in particolare attraverso la Conferenza Stato Regioni).

Il nuovo obbligo intende disciplinare invece <u>i contatti che la persona può avere al di fuori dei luoghi di lavoro</u>, essendo questi ultimi già muniti di proprie regole; si tratta di un criterio residuale, per così dire, che opera per tutti i luoghi non soggetti già a Protocolli o a Linee Guida (residuale in senso concettuale ma certo non per casistica, essendo moltissime e varie le circostanze che può comprendere).

I "luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private" sono dunque tutti i luoghi al chiuso nei quali non sia configurabile un luogo di lavoro, o comunque che non siano già soggetti ad una propria disciplina prevenzionale concretizzata in un protocollo o linea guida: questo è, anche oltre il dato letterale, il significato della "salvezza" dei Protocolli e Linee Guida.

3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, NON D.P.I.

Se si vuole trovare una conferma, l'ulteriore segno che la norma non riguarda i luoghi di lavoro è costituito dal fatto che l'obbligo concerne <u>"dispositivi di protezione delle vie respiratorie".</u>

Questa nozione, sostanzialmente equivalente alle "protezioni delle vie respiratorie" del DPCM 7 agosto 2020, è ben diversa dalla definizione tecnica di "dispositivi di protezione individuale" che contraddistingue la sicurezza del lavoro: la "protezione delle vie respiratorie" esprime un diverso e più generale scopo di protezione che si può attuare con mezzi soggetti ad una regolamentazione meno rigorosa.

Ed infatti, l'art. 1 comma 7 del DPCM 3 novembre 2020 prevede che:

"ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso".

Si tratta di dispositivi di protezione non utilizzabili nel luogo di lavoro; ed infatti, la tesi dell'applicazione ai luoghi di lavoro ignora totalmente la presenza del comma 7 ed afferma che le mascherine non possono essere nei luoghi di lavoro quelle di comunità. In sostanza, del nuovo obbligo si vuole prendere solo una parte della norma, tralasciandone il resto.

4. L'ART. 4 DEL DPCM 3 NOVEMBRE 2020

A confermare la vigenza dei Protocolli, l'art. 4 del DPCM ribadisce che <u>le attività produttive industriali e</u> <u>commerciali "rispettano i contenuti" dei Protocolli Condivisi.</u>

Se davvero ai luoghi di lavoro si applicasse il nuovo obbligo di mascherina "salve le condizioni di isolamento personale", dovremmo concludere che il DPCM, nello stesso momento in cui rinnova la valenza dei Protocolli, tuttavia in maniera indiretta e surrettizia ne demolisce uno degli elementi portanti, quello rappresentato dal binomio mascherina-distanziamento personale. Questo significa che ogni singolo protocollo aziendale dovrebbe essere rivisto, e in realtà stravolto; di fatto l'effetto del DPCM sarebbe quello di scardinare, senza

però dirlo espressamente, l'intero assetto dei Protocolli Condivisi che invece costituisce <u>uno dei pochi punti</u> <u>fermi della normativa anti-contagio da marzo ad oggi.</u>

Da ultimo, non basta affermare che lo stesso art. 4 richiama i Protocolli "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1", per ricavarne che l'obbligo continuo di mascherina si applica ai luoghi di lavoro: l'articolo 1 che si fa salvo non è la parte sulla mascherina (dove, non a caso, è esplicitata la salvezza dei Protocolli), bensì la parte in cui sono state introdotte deroghe e restrizioni per molte attività produttive ed economiche anche rispetto ai Protocolli e alle Linee Guida.

5. CONCLUSIONI

Non c'è vuoto di tutela né minor livello di protezione; semplicemente, <u>l'obbligo ha diversa natura, oggetto</u> <u>e finalità rispetto alle regole di prevenzione del contagio nei luoghi di lavoro.</u>

Laddove si volesse ritenere, scontrandosi con il limpido dato testuale, che gli obblighi appena introdotti si applicano anche ai luoghi di lavoro, l'attuazione della misura nel concreto imporrebbe la revisione dei singoli Protocolli Aziendali; si dovrebbero individuare le circostanze di fatto ed i luoghi che incidono sulla applicazione della nuova misura; si dovrebbe in sostanza riscrivere, in parte qua, il Manuale aziendale anticontagio.

Ma nel farlo si porrebbe un problema di conformità delle misure aziendali così modificate al Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020, cui la normativa anti-contagio ha attribuito forza di legge ed i cui contenuti, occorre ricordarlo, sono fondamentali anche perché <u>la loro osservanza costituisce adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c.</u> (cfr. art. 29-bis legge n. 40/2020).

Il Protocollo del 24 aprile 2020, infatti, non è stato affatto modificato dal D.L. n. 125/2020: anzi, come si è visto, è stato fatto espressamente salvo.

I luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private non comprendono, dunque, i luoghi di lavoro.

